

Seminario

**COGENERAZIONE AD OLIO
VEGETALE**

Normativa ed adempimenti fiscali



Bolzano 26 marzo 2010

ma la dogana esiste ancora?

- 2005 dogana & accise
- 25% import export (Russia, Norvegia Svizzera)
- 25% INTRA (Germania 70%)
- 50% accise

chi fa cosa?

- Bolzano



- Bressanone



- Merano



- Brunico



- Campo di Trens





Ufficio Relazioni con il Pubblico

- Bolzano via Cassa di Risparmio 21
- Angelika Villgrattner
- Magdalena Kaserer
- dogane.bolzano@agenziadogane.it
- tel 0471 302312
- tel 0471 302314
- fax 0471 326654



AGENZIA DELLE DOGANE  AGENTUR FÜR ZOLLWESEN

AGENZIA DELLE ENTRATE  AGENTUR DER EINNAHMEN

market

EPSON

Nikon

Equitalia

BANCOMAT
CASSA DI RISPARMIO
100 point 0-2

07

Sezione Operativa di Bressanone



- via Vittorio Veneto 67 Bressanone
- centralino 0472 267024
- fax 0472 267279
- energia elettrica 0472 267284

Normativa

trattamento fiscale in vigore fino al 31.05.2007

Ai sensi dell'art. 21, comma 5, del TUA approvato con D.Lgs. 504/95, gli oli vegetali venivano tassati, applicando il principio di equivalenza, con la formula residuale:

- "*omissis...* è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. ...*omissis*".
- Nel caso specifico dell'utilizzo come carburante di oli vegetali non modificati chimicamente, questi venivano equiparati al gasolio, data la tipologia di motori endotermici oggetto di alimentazione.

Normativa

trattamento fiscale in vigore dal 01.06.2007

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 26/2007, emanato in attuazione della direttiva 2003/96/CE, che ristrutturata il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, la tassazione degli oli vegetali non modificati chimicamente (codici NC dal 1507 al 1515 e 1517), è così variata:

- Gli oli vegetali n.m.c., qualora utilizzati come combustibili per riscaldamento o carburante per motori, rientrano a tutti gli effetti nella categoria dei prodotti energetici (art. 21, comma 1, D.Lgs 504/95 novellato dal D.Lgs 26/2007);
- Qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento ovvero siano messi in vendita per i medesimi utilizzi, sono sottoposti ad accisa, in relazione al loro uso, secondo l'aliquota prevista per il carburante per motori o il combustibile per riscaldamento, equivalente.

Normativa

trattamento fiscale in vigore dal 01.06.2007

- Il combustibile equivalente viene stabilito, mediante circolare 32/D del 05.08.2008 della centrale Agenzia delle Dogane, su parere del CTI (Comitato termotecnico italiano), per lo specifico riferimento all'impiego dei cennati prodotti come combustibili per la produzione di energia elettrica e/o termica, in "olio combustibile denso BTZ".
- L'attuale aliquota d'accisa prevista per tale prodotto energetico è:
 - Uso industriale 31,38870 €/1000 kg
 - Uso riscaldamento 64,24210 €/1000 kg

Normativa

trattamento fiscale per la produzione di energia elettrica

- Ai sensi del punto 11 della Tabella A del D.Lgs 504/95, gli oli vegetali n.c.m. utilizzati nella produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica (e anche impianti non obbligati alla denuncia in quanto effettuano cessione in blocco, come stabilito con circolare 37/D del 28.12.2007, pg. 28, della centrale Agenzia) sono esenti da accisa.

Ricezione e deposito di prodotti energetici denuncia e attivazione



Denuncia di deposito di prodotti energetici assoggettati ad accisa per uso privato

- La detenzione degli oli e grassi vegetali, destinati ad usi energetici ad accisa assoluta è effettuata in conformità alla disciplina dell'articolo 25 del D.Lgs 504/95.
- gli esercenti impianti in parola aventi capacità di stoccaggio superiore a 25 mc. che detengono prodotti ad accisa assoluta, sono tenuti a presentare all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente denuncia di attività (completa di denominazione, sede legale, partita IVA, legale rappresentante, ubicazione dell'impianto, ecc.) unitamente a relazione tecnica e planimetria dell'impianto, recante l'indicazione del numero e della capacità dei serbatoi dei prodotti finiti, nonché tabelle di taratura a sviluppo centimetrico degli stessi rilasciate dal costruttore o da tecnico qualificato iscritto all'albo;
- conseguentemente verrà rilasciata licenza fiscale di esercizio ai sensi dell'art.25, comma 4, del D.Lgs 504/95 e saranno tenuti a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico.

Ricezione di prodotti energetici assoggettati ad accisa da depositi nazionali e comunitari

- La ricezione di oli vegetali n.m.c. assoggettati ad accisa da depositi commerciali nazionali avviene con il documento d'accompagnamento semplificato (DAS), previsto dall'art. 9 e ss del D.M. 210/1996;
- La ricezione di oli vegetali n.m.c. da paesi CE o extra CE avviene con il documento d'accompagnamento semplificato (DAS) o con il documento di accompagnamento accise (DAA) previsto dall'art. 1 e ss del D.M. 210/1996.

A tale scopo l'operatore dovrà richiedere l'attribuzione del codice d'accisa prevista per la figura di "operatore professionale registrato" ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 504/95, al fine di poter provvedere alla liquidazione ed il pagamento dell'accisa dovuta all'atto della ricezione ed è tenuto a prestare idonea garanzia per pagamento dell'accisa relativa ai prodotti che riceve in regime sospensivo, tenere la contabilità delle forniture dei prodotti, presentare i prodotti ad ogni richiesta e sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento.

Ricezione di prodotti energetici assoggettati ad accisa da depositi nazionali e comunitari

- Il documento doganale di controllo sulla destinazione particolare "T5" non sostituisce il DAA o il DAS ai fini della circolazione di oli vegetali n.m.c. qualora già destinati ad usi energetici.
- In alternativa l'operatore può avvalersi di "rappresentante fiscale" di cui all'art. 9 del D.Lgs 504/95, che provvederà a liquidare l'accisa ed a trasferire il prodotto energetico al deposito privato mediante emissione di idoneo "DAS"

Denuncia d'officina e cessione in blocco



Denuncia d'officina e cessione in blocco

- art. 53-bis D.Lgs 504/95 – CESSIONE IN BLOCCO
 - Nel caso di cessione in blocco dell'energia elettrica prodotta nella rete, l'esercente, contestualmente all'avvio della propria attività, ne dà comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e presenta una dichiarazione annuale contenente l'indicazione dei dati relativi all'energia elettrica prodotta e a quella immessa nella rete di trasmissione o distribuzione.
- art. 53 D.Lgs 504/95 – SOGGETTI OBBLIGATI D'IMPOSTA
 - Nel caso di autoconsumo dell'energia elettrica prodotta, l'esercente ha l'obbligo di denunciare l'attivazione dell'officina elettrica, almeno 60 gg. prima dell'inizio della propria attività, all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di dichiarare ogni variazione, relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonché la cessazione dell'attività, entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati

Denuncia d'officina e cessione in blocco

- Denuncia d'officina elettrica - ai fini della denuncia d'officina elettrica l'esercente è tenuto a presentare la documentazione prevista dal R.D. 624/1895 e ss.mm., in breve:
 - Istanza in bollo per il rilascio della licenza fiscale d'esercizio con n. 1 marca da bollo;
 - Denuncia d'officina compilata in ogni sua parte (mod. M-bis 1) in duplice originale;
 - Schema elettrico unifilare semplificato da cui risultino gli apparecchi di produzione dell'energia elettrica, gli utilizzatori espressi in macrocategorie e le inserzioni dei gruppi di misura di produzione, consumo e cessione nella rete in duplice originale;
 - Pagamento del diritto di licenza dovuto ai sensi dell'art. 63, comma 3 del D.Lgs 504/95;

Denuncia d'officina e cessione in blocco

- In entrambi i casi l'esercente dovrà presentare istanza in bollo finalizzata all'ammissione all'utilizzo di prodotti energetici in impieghi agevolati, nel caso specifico di produzione di energia elettrica con olio vegetale n.m.c., esenzione, ai sensi del punto 11 della tabella A allegata al D.Lgs. 504/95, riportando il consumo specifico medio da adottare a quello del gasolio, stabilito in 0,212 kg/kWh con delibera dell'11.03.98 dall'Autorità per l'energia e il gas, utilizzando il potere calorifico medio dell'olio vegetale n.c.m. utilizzato, calcolando un potere calorifico inferiore medio del gasolio pari a 10.200 kcal/kg.
- Gli esercenti officine elettriche o impianti di cessione in blocco dell'energia elettrica prodotta sono obbligati a trasmettere, esclusivamente in forma telematica, la dichiarazione annuale di consumo/produzione al competente Ufficio dell' Agenzia delle Dogane entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.